



CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE
ORDINANZA 16/2012

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone:

VISTE: le proprie ordinanze 07/2000 del 25 febbraio 2000 e 10/2009 del 24 marzo 2009 disciplinanti l'esercizio della pesca professionale mediante nasse e attrezzi similari;

CONSIDERATO: che il transito e la sosta di unità nelle zone di esercizio della pesca professionale di cui al punto precedente possono avere ripercussioni sulla sicurezza della navigazione;

VISTA: la convenzione Colreg 72/81, Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare recepita con la Legge 1085 del 27.12.1977;

VISTA: la legge costituzionale 3/2001;

VISTI: gli artt. 223 del Codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTI: la Circolare 22 novembre 2011 nr 41807 relativa alla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca ai sensi dei Reg CE 1224/2009 e UE 404/2011 e il Dispaccio 2537 del 23/02/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Modalità applicative del Regolamento di esecuzione UE 404/2011";

VISTO: l'art. 2 comma 56 della legge regionale nr. 18/2011 modificativa della legge regionale nr. 31/2005, che assegna le funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura alla Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO: che per la disciplina di cui all'ordinanza 7/2000 fu assunto il formale parere della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, in data 24 febbraio 2000;

RITENUTO: di dover disciplinare gli aspetti di sicurezza della navigazione, nell'ottica di garantire una corretta e sicura fruizione degli spazi marittimi;

ORDINA

ART. 1

Nel Compartimento Marittimo di Monfalcone, l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili, negli orari e tempi consentiti, deve avvenire alle seguenti condizioni: :

- a) gli attrezzi da posta devono essere posti nel periodo, negli orari e nella fascia di mare individuata con provvedimento regionale;
- b) ogni unità da pesca può calare il numero massimo di nasse fissato con il suddetto provvedimento, per unità, nel numero di file consentite e in ragione delle persone imbarcate. In ogni caso non è consentito un numero di nasse per barca superiore a 750;
- c) le nasse devono essere posizionate in file parallele alla costa distanti fra loro in modo sufficiente a garantire la navigazione fra le stesse ed essere ancorate al fondo con mezzi idonei, ma in ogni caso tali da permetterne un rapido salpamento;

- d) ogni fila di nasse deve essere segnalata in conformità alla normativa nazionale/comunitaria in vigore, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1224/2009, sia per gli aspetti di segnalamento diurno che notturno, in ogni caso visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio;
- e) in ogni caso l'attrezzo da pesca deve poter consentire la chiara individuazione dell'unità a cui è intestata la licenza ovvero l'attestazione provvisoria;
- f) le nasse devono essere poste ad una distanza non inferiore a mezzo miglio dall'imboccatura dei porti ovvero dal canale di accesso agli stessi;
- g) le nasse dovranno avere dimensioni non eccedenti quelle di seguito riportate: 1- se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; 2- se a forma cilindrica, lunghezza (fra i cerchi più esterni) metri 1,50; diametro metri 0,50;
- h) trappole mobili similari utilizzate per la pesca delle seppie, del tipo "bertovelli", "cogolli", "nassini" e consimili non dovranno superare le dimensioni di cui sopra e dovranno essere utilizzate in conformità alla disposizioni di sicurezza di cui alla presente ordinanza;

ART. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui sopra sarà punita ai sensi di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

ART.3

La presente ordinanza abroga le ordinanze nr. 20/2007 del 25 febbraio 2000 e 10/2009 del 24 marzo 2009 del Compartimento Marittimo di Monfalcone.

Monfalcone, li 29.03.2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sandro NUCCIO
